COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE
N. 11 DEL 25.01.2019

OGGETTO: Bonus sociale e concessione assegni di maternità e nuclei familiari.

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di gennaio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati il DM 25.05.2001, n.337, il decreto 28 dicembre 2007 e la normativa susseguitesi in materia di concessione di agevolazioni sociali.

Considerato che il sistema di concessione di bunus sociali e assegni di maternità e/o nuclei familiari prevedono l'istruttoria da parte dei comuni.

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Richiamate le Linee Guida n.4 ed in particolare il paragrafo 4.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione e il paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali di cui deve essere in possesso l'operatore economico affidatario dell'appalto.

Rilevato che l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 possano avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 e rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1.

Visto il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3 comma 2 e 5 comma 1 lettera i).

Dato atto che per lo svolgimento di dette istruttorie i comuni possono avvalersi dell'attività di CAAF autorizzati, previa delega da comunicare all'INPS.

Dato atto che l'INPS ha stipulato una convenzione con il caf CISL srl in materia.

Verificata la disponibilità del SSP CISL SRL (Sistema Servizi Piemonte) di convenzionarsi con il Comune di Sozzago per lo svolgimento del servizio.

Viste le bozze di convenzione proposte dal citato CAF.

Dato atto che il Comune può stipulare più convenzione per i medesimi servizi.

Dato atto che il perfezionamento dell'affidamento del servizio avverrà mediante corrispondenza.

Dato atto che il CIG assegnato alla fornitura del servizio in oggetto è: Z8F26DEEB4.

Con i pareri di legge

DETERMINA

1) Di incaricare il CAF CISL, denominato SSP CISL SRL (Sistema Servizi Piemonte) per lo svolgimento, in nome e per conto del Comune di Sozzago, per anni tre, dell'espletamento delle pratiche di competenza comunale relative alla concessione di bonus sociali, assegni di maternità, assegni per il nucleo familiare.

2) Di dare atto che i rapporti fra il CAF e il Comune saranno regolati dalle allegate convenzioni.

3) Di impegnare per detti servizi la spesa presunta annua di € 200,00 per tre anni.

4) Di ribadire quanto già esplicitato in narrativa in riferimento agli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro, al perfezionamento dell'affidamento, alla verifica dei requisiti di legge e della regolarità contributiva.

5) Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

6) Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è il Responsabile del Servizio dr. Fontana Paolo.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Fontana Paolo)

“Convenzione Bonus tariffa sociale”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale e bonus idrico sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio

TRA

Il Comune di Sozzago, con sede in Sozzago, Piazza Bonola 1, Cap. 28060 codice fiscale 80005250032 telefono 032170176 fax 032170352 indirizzo e-mail segreteria@comune.sozzago.no.it. , rappresentato da Fontana Paolo, C.F. FNTPLA70M19F952W, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, di seguito denominato Comune

E

SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI Piemonte) con sede legale in Torino, Via Sant’Anselmo, 11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Antonio Marchina nato a Torino il 05/10/1951– residente in Torino, corso Brunelleschi 2 C.FISC. MRCNTN51R05L219X munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caf.

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l’articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all’articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l’altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;
- **Che il Caaf Cisl Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;**
- **Che la società SSP SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;**
- **Che la società SSP SRL, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione**

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE
Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il Caf non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas e bonus idrico
Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino residente nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni bonus tariffa sociale energia elettrica e gas e bonus idrico.
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto Interministeriale 28/12/2007; per la verifica della composizione del nucleo familiare il Caf può richiedere conferma all'ufficio anagrafe del Comune;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi Caf presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

Art. 3 - Impegni del Comune
Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei Caf disponibili ad effettuare il servizio
- abilitare il Caf per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE
Il Caf trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas e Bonus Idrico sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini
Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
Il Caf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 - Copertura assicurativa
Il Caf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caf dichiara di manlevare il Comune di Sozzago rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso
Ferme restando le condizioni in premessa, il Caf svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune.
Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione
Per i servizi di cui all'art. 2 (bonus energia elettrica e bonus gas e bonus idrico) il Comune si impegna a corrispondere € 3,00 + Iva per ogni pratica trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc.
Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo delle prestazioni effettuate.
Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

Art. 9 – Obblighi del Caf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.
Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT 51 V 0853001002 000620100958.
Il Caf si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Sozzago) della notizia di inadempimento della propria controparte (/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E’ prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni (periodo 25.01.2019. – 24.01.2022), a condizione che rimanga invariato il contesto normativo nazionale.
Potrà essere data disdetta motivata in qualsiasi momento da entrambe le parti con efficacia trascorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione.
Letto, approvato e sottoscritto

Data 25/01/2019

Per il Comune: Per il Caf:

_____ _____

CONVENZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E/O PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio

TRA

Il Comune di Sozzago, con sede in Sozzago, Piazza Bonola 1, Cap. 28060 codice fiscale 80005250032 telefono 032170176 fax 032170352 indirizzo e-mail segreteria@comune.sozzago.no.it. , rappresentato da Fontana Paolo, C.F. FNTPLA70M19F952W, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, di seguito denominato Comune

E

SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI Piemonte) con sede legale in Torino, Via Sant'Anselmo, 11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Antonio Marchina nato a Torino il 05/10/1951– residente in Torino, corso Brunelleschi 2 C.FISC. MRCNTN51R05L219X munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caf.

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE, trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il Caaf Cisl Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il il

contenuto della dichiarazione e il calcolo del'ISE e dell'ISEE; Che il Caaf Cisl Srl, in base al D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00018;

- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;
- Che il Caaf Cisl Srl sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP Srl l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;
- Che la società SSP Srl sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SSP Srl, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 , ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013 ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art..10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
    a. Sportello informativo sull'ISE/ISEE
    b. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori

In particolare, il Caf effettuerà:

In relazione al punto A:

- L'accoglienza, informazione, ed assistenza ai cittadini durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal D.L.vo 109/1998 e s.m.i.;
- Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'Inps;
- Rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economia dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

In relazione al punto B:

- L'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- La compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- La consegna al Comune, tramite gli interessati, delle pratiche per gli assegni di maternità e per il nucleo familiare per la relativa istruttoria. La trasmissione telematica all'Inps delle domande oggetto della presente convenzione sarà effettuata dal Caf
- L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Il Comune si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione ed a informare l'utenza relativamente agli sportelli Caf disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati.

2. Il Caf per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
Il Caf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
Il Caf dichiara di manlevare il Comune di Sozzago rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

3. Il Caf garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

4. Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti per il raggiungimento

delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
Il Caf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

5. Il Caf svolgerà il servizio di cui al punto A) gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune. Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.
Il compenso per le prestazioni di cui al punto B) è di euro 14,00 + Iva.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura corredata da apposito elenco delle domande istruite e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc. Il pagamento del compenso avverrà entro 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

6. La presente convenzione ha durata di tre anni (dal 25.01.2019 – al 24.01.2022)

7. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il Caaf Cisl Srl e SSP Srl

8. Obblighi del Caf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.
Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT 51 V 0853001002 000620100958 .
E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 25.01.2019

PER IL CAF_____

PER IL COMUNE _____